

LINEE GUIDA ANAC SUL DIRETTORE DEI LAVORI

Si riporta di seguito una sintesi essenziale delle Linee guida emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 111, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016, che reca le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il Direttore dei Lavori effettua il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Il testo ANAC è stato trasmesso al MIT per l'adozione del previsto decreto ministeriale, previo parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha però formulato osservazioni estremamente incisive.

L'art. 111 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 18/04/2016 n. 50 (nel seguito, "Codice") prevede, al comma 1, che l'ANAC formuli una proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'adozione di Linee guida che individuino le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il Direttore dei Lavori (nel seguito, "DL") effettua l'attività descritta al comma 3 dell'art. 101, ossia il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, finalizzato a garantire che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

Le Linee guida in questione, la cui bozza è stata posta in consultazione fino al 16/05/2016, sono state licenziate nel loro testo definitivo dall'ANAC il 21/06/2016 e trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiamato ad emanarle sotto forma di decreto, in uno con le altre linee guida sul direttore dell'esecuzione. Il Ministero si è a sua volta avvalso della facoltà di chiedere il **parere del Consiglio di Stato**, parere reso in data 03/11/2016 e che contiene osservazioni piuttosto rilevanti, delle quali si dà conto nel seguito.

Di seguito una breve sintesi dei principali contenuti delle Linee guida, che abrogheranno (una volta emanato il decreto ministeriale) i seguenti articoli del D.P.R. n. 207/2010: 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 210.

1

Per lo stato dell'arte di tutti i provvedimenti attuativi del D. Leg.vo 50/2016.

GENERALITÀ - Per prima cosa l'Autorità ribadisce come l'assenza nel Codice di norme di estremo dettaglio riguardo lo svolgimento dell'attività del DL risponde ad una precisa volontà di realizzare un'ampia liberalizzazione delle forme e delle modalità di azione delle stazioni appaltanti, che restano peraltro vincolate al rispetto dei principi generali cogenti (principi di efficienza e di efficacia, di imparzialità, di concorrenza, di trasparenza ecc.).

Le regole di dettaglio che sono state richiamate nelle Linee guida - in parte riprese dal precedente D.P.R. 207/2010 - sono pertanto relative a quegli ambiti per i quali si riscontra necessità di maggiore certezza e trasparenza nei rapporti tra stazioni appaltanti e imprese, anche al fine di scongiurare l'insorgere di contenziosi.

Stante quanto sopra, **norme e prassi operative vigenti ed in uso sotto il precedente quadro normativo possono comunque essere utilizzate, anche ove non richiamate dalle Linee guida in esame, poiché comunque non incompatibili con il quadro regolatorio attualmente in vigore.**

Le Linee guida si applicano ai contratti di appalto e, per quanto compatibili, anche ai contratti di concessione, di partenariato pubblico-privato e alle ipotesi di affidamento a contraente generale, mentre non rientrano nell'ambito di applicazione gli appalti nel settore dei beni culturali (per i quali si attende l'emanazione di un altro apposito provvedimento ai sensi dell'art. 147, comma 1, del Codice).

NOMINA E REQUISITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI - Dopo aver richiamato le norme già presenti nel Codice sulla nomina del DL (**art. 24, comma 1** soggetti che possono essere nominati; **art. 24, comma 5** requisiti; **art. 31, comma 8 e art. 101, comma 2** modalità per l'affidamento dell'incarico; **art. 101, comma 3** compiti), sono fornite importanti indicazioni in merito all'**incompatibilità**, chiarendo che il ruolo del DL è incompatibile con:

- l'accettazione di incarichi professionali dall'impresa affidataria, fino al momento del collaudo. A tal proposito il DL - in caso di rapporti pregressi intercorrenti con l'aggiudicatario - deve segnalarne l'esistenza alla stazione appaltante per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere. Tali incompatibilità devono essere riportate nel bando di gara;
- lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della progettazione per il medesimo progetto (**art. 26, comma 7**, del Codice).

RAPPORTI CON IL RUP - Le Linee guida ribadiscono che l'esecuzione dei contratti è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi del DL e di altri soggetti. **Il DL opera in autonomia** in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto, ma **nel rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP**.

Nel caso in cui il RUP impartisca un ordine di servizio che a giudizio del DL potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell'opera, lo stesso DL deve comunicare per iscritto al RUP le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso, e soltanto se quest'ultimo conferma la propria posizione **il DL è tenuto a procedere conformemente alle istruzioni ricevute**.

RAPPORTI CON IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA - Quanto poi ai **rapporti del DL con il Coordinatore della sicurezza**, l'ANAC conferma la possibilità - espressamente prevista dall'art. 101, comma 3, lettera *d*), del Codice - che dette figure possano coincidere nella stessa persona (disposizione da molti criticata perché giudicata foriera del rischio di far prevalere le esigenze tecniche ed economiche dell'appalto su quelle della sicurezza).

Qualora invece le funzioni siano in capo a persone diverse, l'ANAC ha chiarito che **il Coordinatore assume direttamente la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate** dalla normativa sulla sicurezza, **operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il DL**.

RAPPORTI CON I COLLABORATORI - Il Codice individua i Direttori operativi e gli Ispettori di cantiere come figure di collaborazione e supporto al DL (art. 101, commi 2, 4 e 5). L'art. 101 individua le attività da delegare a tali figure, definendone il programma e coordinandone l'attività.

Mentre il DL non è tenuto ad essere sempre presente in cantiere, ma deve assicurare una **"presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all'eventuale costituzione dell'ufficio di direzione"**, la stazione appaltante è tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano **assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni**.

STRUMENTI ED ATTI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEL DL - Le Linee guida riprendono le norme del D.P.R. 207/2010 in base alle quali il DL impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e istruzioni necessarie tramite **ordini di servizio** (nel seguito, "ODS"). Gli ODS devono essere redatti necessariamente per iscritto; inoltre la trasmissione delle disposizioni e degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra RUP, DL, Coordinatori e imprese esecutrici deve avvenire mediante **PEC**. In questi casi, i documenti trasmessi sono per conosciuti dall'impresa esecutrice con l'acquisizione della ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC [1].

FUNZIONI E COMPITI DEL DL NELLA FASE PRELIMINARE, ESECUTIVA E FINALE DEI LAVORI - I capitoli 6, 7, 8 e 9 delle Linee guida individuano puntualmente - facendo ampio ricorso alle norme del "vecchio" D.P.R. 207/2010 - i compiti del DL nelle varie fasi dello svolgimento dei lavori ed i controlli di natura amministrativa e contabile. Se ne fornisce di seguito una sintesi essenziale, rinviando al testo delle Linee guida per maggiori dettagli.

6. Fase preliminare

6.1. Attestazione dello stato dei luoghi - Rientra nei compiti del DL ma viene resa dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di DL non si sia ancora concluso per cause impreviste e imprevedibili.

6.2. Consegna dei lavori - Deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale. Il DL deve redigere apposito verbale in contraddittorio con l'impresa, rispondendo della corrispondenza di quanto in esso riportato allo stato effettivo dei luoghi. Il capitolato regola le conseguenze del ritardo nella consegna dei lavori imputabile al DL. Si prevede la **consegna d'urgenza** nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del Codice (eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari).

3

7. Fase di esecuzione

7.1. Accettazione dei materiali - Si ribadisce questa fondamentale funzione del DL, il quale può anche rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Il DL può disporre prove ed analisi, e delegare i controlli agli ispettori di cantiere, fermo restando che **resta in capo al DL stesso la responsabilità dell'accettazione**.

7.2. Verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa affidataria e del subappaltatore - Si prevedono controlli periodici in merito al rispetto da parte dell'impresa di tutte le norme in tema di obblighi verso i dipendenti ed in materia ambientale, sociale e del lavoro. Sono previsti specifici obblighi del DL anche in caso di affidamento di lavorazioni in subappalto o di ricorso da parte dell'impresa all'avvalimento. In tale ultimo caso, il DL dovrà coadiuvare il RUP nella verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria (art. 89, comma 9, del Codice).

7.3. Gestione delle varianti e delle riserve - Il DL fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate dall'art. 106 del Codice per poter prevedere varianti ai

contratti in corso di esecuzione (la cui approvazione spetta sempre al RUP). Eventuali varianti non autorizzate ma la cui realizzazione è promossa dal DL ricadono nella piena responsabilità di quest'ultimo. Il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

7.4. Sospensione del rapporto contrattuale - Nei casi di cui all'art. 107 del Codice, il DL può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al RUP, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107.

7.5. Gestione dei sinistri - Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

8. Fase finale dei lavori

8.1. Aggiornamento del piano di manutenzione

8.2. Accertamenti di fine lavori- A fronte della comunicazione di fine lavori da parte dell'impresa, il DL effettua i necessari accertamenti, e redige in contraddittorio con l'impresa affidataria un **verbale di constatazione sullo stato dei lavori**, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

8.3. Assistenza al collaudo - Il DL fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare, trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori e lo assiste nello svolgimento delle operazioni.

4

9. Controlli di natura amministrativa e contabile

9.1. Controllo della spesa- Il DL compila con precisione e tempestività i documenti contabili (giornale dei lavori, libretti di misura, registro di contabilità, stati di avanzamento lavori, conto finale), che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

9.2. Registrazione dei fatti producenti spesa - Il DL provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.

9.3. Strumenti per la contabilità dei lavori - La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di **strumenti elettronici specifici**, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.

9.4. Contabilità semplificata - Per i **lavori di importo inferiore a 40.000 Euro** è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti.

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO - Nel parere espresso in data 03/11/2016 il Consiglio di Stato ha formulato diversi rilievi, di non poco conto, tra i quali si segnalano in particolare:

- Conferire al provvedimento di adozione una veste giuridica coerente con la natura regolamentare del provvedimento, diversa pertanto dal carattere di "soft law" con il quale si configurano invece le linee guida ANAC;
- Evitare la mera ripetizione di norme del D. Leg.vo 50/2016, che oltre ad essere contraria ai canoni di semplificazione, rende caotico il quadro regolatorio complessivo e la sua ricostruzione da parte degli operatori (il Consiglio di Stato segnala puntualmente le parti da eliminare in quanto meramente ripetitive delle norme di legge);
- Chiarire per quale motivo il provvedimento non abroga tutti gli articoli del D.P.R 207/2010, come invece dovrebbe essere, lasciando in vita gli artt. 178, 179, 196, 197, 198, e da 203 a 209;
- Rendere il provvedimento in forma di un articolato, recante i titoli dei paragrafi/articoli, e quindi precetti espressi in modo chiaro, compiuto, disposti secondo un ordine razionale e in un quadro complessivamente rispondente a canoni di organicità.

E' evidente come le osservazioni del Consiglio di Stato risultino di carattere assolutamente strutturale, tali da lasciar presagire un iter ancora non breve per giungere all'emanazione del provvedimento definitivo. Il testo integrale del parere del Consiglio di Stato è consultabile in allegato.

[1] Viceversa, in caso di indisponibilità della PEC (ammissibile peraltro solo nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione), gli atti in questione devono essere restituiti dall'impresa **firmati per avvenuta conoscenza**.

5

RISTRUTTURAZIONE E RIATTIVAZIONE SALE CINEMATOGRAFICHE: FINANZIAMENTI E PREVISIONI URBANISTICO-EDILIZIE

Sta per essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", che all'art. 28 stanziava 120 milioni di Euro per un piano straordinario, realizzabile anche nell'ambito del cd. "Piano città" di cui al D.L. 70/2011 con previsione di volumetrie aggiuntive, deroga alle sagome in caso di ricostruzione, modifica alle destinazioni d'uso, delocalizzazione.

Il 03/11/2016 il Parlamento ha definitivamente approvato il DDL recante "*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*" (testo in allegato) - del quale pertanto si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - e che reca all'art. 28 incentivi per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e consente l'introduzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di **previsioni di carattere urbanistico ed edilizio volte ad incentivare il potenziamento e la ristrutturazione delle sale cinematografiche, anche in**

deroga agli strumenti urbanistici.

Si tratta di disposizioni analoghe a quelle già recate dall'art. 15 del D. Leg.vo 28/2004 (*Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) - ora abrogato dall'art. 1, comma 332, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) - ed in attuazione del quale sono stati emanati prima il D.M. 08/02/2013 e successivamente il D.M. 15/01/2016 (v. È da ritenere pertanto che la nuova disciplina descritta in questo articolo superi quella precedente di cui ai provvedimenti appena menzionati).

L'intervento è volto a consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale.

FINANZIAMENTI A DISPOSIZIONE - L'art. 28 del provvedimento in esame prevede la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo destinata a finanziare un *Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche*, con una dotazione annua pari a 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, 20 milioni di Euro per l'anno 2020 e 10 milioni di Euro per l'anno 2021.

INTERVENTI FINANZIABILI - I fondi in questione sono destinati alla concessione di contributi a fondo perduto, o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati a:

- Riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del D. Leg.vo 42/2004 [1];
- Realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali;
- Trasformazione delle sale o multisale esistenti, al fine di aumentare il numero degli schermi;
- Ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale;
- Installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

6

DISCIPLINA APPLICATIVA - La definizione della disciplina applicativa - e in particolare l'individuazione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intervento e delle altre condizioni per l'accesso ai benefici - è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si stabilisce fin d'ora che il decreto riconosca la priorità nella concessione del contributo alle sale che garantiscono, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi utili a contribuire alla sostenibilità economica della struttura o alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, nonché particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Inoltre, lo stesso decreto può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, nonché ad impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.

PREVISIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE - Si prevede inoltre, nell'ambito delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, la facoltà delle regioni e delle province autonome di introdurre norme edilizie ed urbanistiche dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, prevedendo, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione:

- Il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, come misura premiale;
- Le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Il tutto, anche in base al disposto dell'**art. 5, commi 9-14, del D.L. 70/2011** (conv. L. 106/2011) **[2]**.

[1] La dichiarazione di interesse culturale di una sala cinematografica è possibilità già prevista in base all'art. 10, comma 3, lettera *d*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004. L'art. 8 del provvedimento in esame ha aggiunto che la dichiarazione di interesse culturale può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d'essai, ed inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche e delle sale d'essai dichiarate di interesse culturale. In sede di Conferenza unificata si prevede la definizione di un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità indicate.

7

[2] Con detti commi è stata introdotta una normativa nazionale quadro per la riqualificazione delle aree urbane degradate (cd. "*Piano città*") in base alla quale, al fine di incentivare il recupero, gli interventi di riqualificazione sono realizzabili anche con la demolizione e ricostruzione degli immobili e con la previsione di diverse agevolazioni, tra le quali:

- Il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva quale misura premiale;
- La delocalizzazione delle volumetrie in area o aree diverse;
- L'ammissibilità di modifiche di destinazioni d'uso;
- La possibilità di modificare la sagoma per l'armonizzazione architettonica con le strutture esistenti.

L'attuazione della normativa del D.L. 70/2011 è stata demandata alle singole regioni, con la previsione che fino all'emanazione delle disposizioni regionali la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale sia realizzata in misura non superiore complessivamente al 20% del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Da ultimo, l'art. 1, comma 271, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha disposto che le misure incentivanti e premiali in questione interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali anche relative a piani particolareggiati o

attuativi.

ACUSTICA EDILIZIA, AMBIENTALE E TECNICO COMPETENTE: REVISIONE NORMATIVA IN ATTUAZIONE DELLA L. 161/2014

In arrivo la revisione del quadro normativo in tema di acustica edilizia e ambientale, in attuazione della delega recata dalla L. 161/2014, con tre decreti relativi a: requisiti acustici passivi degli edifici, rumore derivante da infrastrutture di trasporto ed agglomerati urbani e tecnico competente, macchine ed attrezzature destinati a funzionare all'aperto. Per l'edilizia, si introducono due nuovi documenti progettuali: la Relazione di progetto acustico ed il Certificato di conformità acustico. Novità importanti anche per la figura del "tecnico competente" in acustica.

La L. 30/10/2014, n. 161 (cd. "Legge europea 2013-bis") reca all'art. 19 disposizioni di delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. In particolare, la disposizione elenca una serie di principi e criteri direttivi per l'adozione di decreti legislativi al fine di semplificare ed aggiornare al progresso tecnologico la normativa nazionale vigente, nonché di renderla maggiormente coerente con talune prescrizioni previste dalla disciplina europea.

In vista della scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi in base alla predetta delega (scadenza prevista a due anni dalla data di entrata in vigore della L. 161/2014, e quindi al **25/11/2016**), sono pronti ad essere portati in Consiglio di Ministri per l'approvazione preliminare i testi dei relativi provvedimenti. Si tratta di **tre schemi di decreti legislativi** recanti rispettivamente:

- Procedure autorizzative in materia di **requisiti acustici passivi** degli edifici;
- Armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico derivante da **infrastrutture di trasporto e grandi ambienti urbani** e revisione della disciplina del "*tecnico competente*" in acustica;
- Adeguamento della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico delle **macchine ed attrezzature** destinate a funzionare all'aperto.

LE NORME NAZIONALI IN TEMA DI ACUSTICA EDILIZIA E AMBIENTALE - Per quanto riguarda la disciplina nazionale in materia, si ricorda in estrema sintesi che la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico risale alla L. 26/10/1995, n. 447, che riguarda sia l'ambiente esterno che l'ambiente abitativo, in cui sono ricompresi anche i locali pubblici ma non l'ambiente lavorativo (per il quale il riferimento normativo di base è costituito dal Testo unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008), ed i relativi provvedimenti attuativi, tra cui si segnalano in particolare il D. P.C.M. 14/11/1997 (*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*) ed il D. P.C.M. 05/12/1997 (*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*). Altri provvedimenti - in tema di: rumore derivante dai grandi ambienti urbani e dalle principali infrastrutture di trasporti (D. Leg.vo 194/2005, di recepimento della Direttiva 2002/49/CE); inquinamento

acustico originato dall'esercizio delle infrastrutture aeroportuali e rumorosità degli aeromobili (D. Leg.vo 13/2005, di recepimento della Direttiva 2002/30/CE); emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (D. Leg.vo 262/2002, di recepimento della Direttiva 2000/14/CE) - sono stati in seguito emanati a completare il quadro attualmente vigente.

LA DELEGA DISPOSTA DALLA L. 161/2014 - La delega prevista dalla L. 161/2014 al riordino della materia è finalizzata ad assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con Direttiva 2002/49/CE e con la Direttiva 2000/14/CE.

Segue una breve sintesi dei principali criteri specifici di delega, in base ai quali saranno emanati i decreti legislativi:

- Coerenza degli strumenti di intervento e pianificazione (piani di azione e mappature acustiche);
- Recepimento nell'ambito della normativa nazionale dei **descrittori acustici diversi** da quelli disciplinati dalla L. 447/1995 e introduzione dei **relativi metodi di determinazione** a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge;
- Armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle **infrastrutture dei trasporti** e degli **impianti industriali**;
- Adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle **attività sportive**;
- Adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli **impianti eolici**;
- Semplificazione delle procedure autorizzative in materia di **requisiti acustici passivi degli edifici**;
- Adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di **tecnico competente in materia di acustica**.

SINTESI DEI DECRETI LEGISLATIVI IN CORSO DI EMANAZIONE - Si riporta di seguito una sintesi dei principali contenuti dei provvedimenti che stanno per essere presentati in Consiglio dei Ministri.

Requisiti acustici passivi degli edifici. Vengono introdotti due nuovi documenti progettuali:
- la cd. *"Relazione di progetto acustico"*, documento che attesta che i progetti di nuova costruzione o ristrutturazione di intere unità immobiliari o dei relativi impianti e servizi assicurano il rispetto dei parametri legislativi e che **deve accompagnare le richieste di titolo abilitativo edilizio** o le comunicazioni, unitamente - nei casi previsti dall'art. 8, comma 3, della L. 447/1995 (scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere particolarmente *"rumorose"*) - alla valutazione previsionale del clima acustico;

- il cd. *"Certificato di conformità acustico"*, documento che, a seguito della ultimazione dei lavori, attesta il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici;

Inquinamento acustico da infrastrutture di trasporto e ambienti urbani e tecnico competente in acustica. Il provvedimento introduce varie modifiche al D. Leg.vo 194/2005 ed alla L. 447/1995, prevedendo in estrema sintesi quanto segue:

- introduzione di una **nuova disciplina dettagliata, ed uniforme su tutto il territorio nazionale, del “tecnico competente” in acustica ambientale**, con puntuale indicazione dei titoli di studio richiesti, di contenuti ed articolazione dei corsi di **formazione** (almeno 180 ore di cui almeno 60 di esercitazioni pratiche) e di **aggiornamento** (almeno 30 ore ogni 5 anni, distribuite in un arco di almeno 3 anni). La disciplina si applicherà da subito in tutte le regioni, fatte salve le domande già presentate ed i corsi già avviati;

- nel caso di infrastrutture di interesse nazionale, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, trasmettono la **mappatura acustica entro il 30/06/2017**, e successivamente ogni 5 anni;

- negli stessi casi di cui al punto precedente le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, trasmettono i **piani di azione e le sintesi entro il 18/07/2018**, e successivamente ogni 5 anni;

- istituzione di una sanzione pecuniaria amministrativa - compresa da Euro 30.000 e 180.000 per ogni mese di ritardo - nei confronti delle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati che non adempiono agli obblighi relativi all’elaborazione e trasmissione dei dati di pertinenza;

- nuovi termini entro i quali bisogna comunicare alla Commissione europea i dati riguardanti gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali, le mappe acustiche strategiche le mappature acustiche e i piani d’azione;

- nella determinazione dell’impatto acustico di ciascuna infrastruttura di trasporto deve essere presa in considerazione la concorrenza di altre sorgenti rumorose di natura trasportistica, ai fini delle conseguenti azioni di pianificazione in caso di superamento dei pertinenti valori limite;

- gli obblighi per i gestori di infrastrutture dei trasporti, in merito alle azioni da attuare ai fini del contenimento del rumore, sorgono in caso di superamento dei valori limite stabiliti dai regolamenti previsti attuativi dell’art. 11 della L. 447/1995, per ciascuna tipologia di infrastruttura dei trasporti;

- introduzione di una apposita disciplina a tutela dall’inquinamento acustico avente origine dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dal traffico marittimo nonché dagli impianti eolici, da adottare mediante regolamenti ministeriali;

- adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall’esercizio degli impianti eolici.

Inquinamento acustico da macchine e attrezzature funzionanti all’aperto. Il provvedimento introduce varie modifiche al D. Leg.vo 262/2002, prevedendo in estrema sintesi quanto segue:

- nuove modalità di individuazione del soggetto su cui ricadono gli obblighi destinati a chi immette in commercio macchinari o attrezzature oggetto della normativa;

- revisione della disciplina degli organismi di certificazione che svolgono le procedure di valutazione di conformità di macchinari e attrezzature, con individuazione dei requisiti minimi di attrezzature e risorse umane;

- apposita sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto che immette in commercio macchinari o attrezzature per i quali sia stato accertato il superamento dei livelli massimi di potenza sonora.

INTERVENTI ESCLUSI DA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA: LO SCHEMA DI DPR

Il provvedimento - che ha ricevuto i pareri prescritti e si appresta dunque ad essere emanato definitivamente - definisce una serie di interventi "di lieve entità" esclusi dalla necessità di richiedere il nulla osta, ed altri sottoposti a procedimento semplificato. Il procedimento semplificato è ulteriormente snellito e sono definiti il modello unico per l'istanza e lo schema di relazione paesaggistica semplificata.

Ha ricevuto l'ultimo dei pareri prescritti dall'iter di approvazione (quello della Commissione parlamentare VIII Ambiente, dopo aver ricevuto approvazione da parte anche del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata Stato-Regioni) il regolamento che attua le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, del D.L. 31/05/2014, n. 83 (conv. L. 29/07/2014, n. 106) ed è finalizzato ad **individuare, ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti al regime dell'autorizzazione paesaggistica semplificata** - allo stato attuale disciplinata dal D.P.R. 09/07/2010, n. 139 - nonché ad **operare ulteriori semplificazioni al relativo procedimento** ^[1].

Lo schema di provvedimento, consultabile in allegato al presente articolo e del quale si fornisce una breve sintesi, si appresta dunque ad essere emanato definitivamente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dalla data della sua entrata in vigore **sarà abrogato il D.P.R. 09/07/2010, n. 139**. In allegato è consultabile anche una **tavola sinottica riepilogativa** che evidenzia gli interventi oggetto di semplificazione con il provvedimento in esame, in raffronto a quelli già semplificati a legislazione vigente ai sensi del D.P.R. 139/2010. Per dettagli sul D.L. 83/2014.

11

INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Il provvedimento individua **31 fattispecie di interventi ritenuti "di lieve entità"** - elencati dall'Allegato A - **che se eseguiti in aree vincolate non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica**.

Nell'ambito di detto elenco, alcuni interventi (in particolare quelli numerati con A.2, A.5, A.7, A.13 ed A.14) - se anche relativi ad immobili vincolati ai sensi del piano paesaggistico di cui all'art 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Leg.vo 42/2004, oppure dichiarati "*di notevole interesse pubblico*" ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) o c), del medesimo Codice (cosa che ne determinerebbe di norma, ai sensi dello schema di decreto in commento, non l'esenzione totale ma l'assoggettamento alla procedura semplificata) - sono parimenti esonerati dal richiedere l'autorizzazione qualora nel provvedimento di vincolo siano contenute specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene, prescrizioni che ovviamente andranno rispettate nello svolgimento dell'intervento.

INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA ED ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONI - Il provvedimento individua poi **ulteriori 42 fattispecie di interventi** - elencati dall'Allegato B - **che se eseguiti in aree vincolate sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato**, delineato dal Capo II del provvedimento medesimo.

Nell'ambito di detto elenco, alcuni interventi (in particolare quelli numerati con B.6, B.13, B.26 e B.36) sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata (e dunque non sono soggetti ad alcun procedimento autorizzativo al pari di quelli di cui all'Allegato A) nelle regioni ove siano stati stipulati accordi

di collaborazione tra il Ministero, la Regione e gli enti locali ai sensi dell'art. 12 del citato D.L. 83/2014 ^[2], limitatamente all'ambito territoriale di applicazione degli accordi in questione.

I due elenchi sono in parte complementari, ma non del tutto speculari: il secondo (interventi "*semplificati*") è più ampio, poiché include sia alcune tipologie di interventi ricomprese anche nel primo elenco (interventi "*liberi*"), ma con differenze di grado (e non di tipo) per le diverse caratteristiche realizzative, di maggiore impatto sul paesaggio, sia altre tipologie di interventi non contemplati affatto nel primo elenco. Ad esempio, per maggiore chiarezza, nella categoria A.2 sono considerati liberi gli interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; le stesse tipologie di interventi sono invece ricompresi nelle lettere B.3 e B.4 (interventi sui prospetti e sulle coperture) allorquando comportino viceversa alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti. Tali differenze sono facilmente desumibili dalla presentazione degli allegati A e B in una **tavola sinottica**, consultabile in allegato, che ne consente il confronto. La tavola consente non solo di confrontare gli elenchi recati dagli allegati A e B, ma di evidenziare le differenze con l'elenco vigente (desunto dall'allegato 1 al D.P.R. 139/2010) degli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata.

Il criterio della rilevanza paesaggistica, che nel provvedimento in esame ha orientato la selezione di una serie tipologica di interventi da ritenersi liberi, si articola in tre profili:

- La **non percepibilità** esterna;
- L'**innocuità dell'intervento** come sua insuscettibilità di arrecare anche in astratto pregiudizio al (ossia di incidere negativamente sul) bene paesaggistico protetto;
- La **facile amovibilità** o la sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente (o, almeno, duratura) del territorio.

12

RINNOVO AUTORIZZAZIONI PER INTERVENTI IN TUTTO O IN PARTE NON ESEGUITI - Sono sottoposte ad autorizzazione paesaggistica semplificata le istanze di **rinnovo di autorizzazioni scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti**, purché il progetto risulti conforme all'autorizzazione già rilasciata ed alle eventuali ulteriori specificazioni nel frattempo sopravvenute. Lo schema di decreto ribadisce come anche a tali fattispecie si applica il disposto dell'art. 146, comma 4, quarto periodo, del D. Leg.vo 42/2004 **[3]**, in base al quale "*i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo*".

A proposito del rinnovo delle autorizzazioni, nel proprio parere la Commissione parlamentare Ambiente ha rilevato che nonostante l'applicazione della procedura semplificata ai casi di rinnovo, permangono alcuni elementi critici, quali l'obbligo, ai sensi dell'art. 8, per il richiedente di presentare il progetto e la relazione del tecnico abilitato, che potrebbe rappresentare un aggravio ingiustificato per un intervento già autorizzato in precedenza che non ha subito modifiche. Pertanto secondo la Commissione, limitatamente ai casi in cui il progetto non ha subito modifiche, si potrebbe consentire al richiedente di presentare all'amministrazione l'istanza di rinnovo senza produrre la relazione e il progetto e autocertificando l'assenza di variazioni.

PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA - Il Capo II dello schema di decreto definisce un nuovo procedimento semplificato. In primo luogo è previsto che l'istanza venga compilata tramite il **modello unificato di istanza di autorizzazione** definito dall'Allegato C al provvedimento, in uno con il **modello di relazione paesaggistica semplificata** di cui all'Allegato D, con riferimento alla quale risultano peraltro previsti specifici contenuti finalizzati a garantire la tutela di particolari categorie di beni assoggettati a vincolo con dichiarazione di notevole interesse pubblico. Quanto poi alla presentazione dell'istanza, si prevede che questa debba essere presentata:

- Allo Sportello unico dell'edilizia (SUE) qualora sia relativa ad interventi che necessitano la presentazione della richiesta del permesso di costruire, della Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire, della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della Comunicazione di inizio lavori (CIL o CILA);
- Allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), qualora sia relativa ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 07/09/2010, n. 160;
- All'amministrazione competente alla tutela in tutti gli altri casi.

Il procedimento semplificato - i cui dettagli sono delineati dall'art. 11 del provvedimento - deve comunque concludersi **entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'amministrazione competente**, data che deve essere comunicata al richiedente.

EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO E COORDINAMENTO CON LE ALTRE DISCIPLINE- Deve in primo luogo precisarsi che **l'esclusione dell'obbligo di autorizzazione paesaggistica non incide su altre discipline di settore**, tra le quali in particolare la disciplina dei titoli abilitativi edilizi, quella in tema di occupazione di suolo pubblico ed in tema di esercizio di attività commerciali in area pubblica.

13

Le norme del decreto in questione, una volta definitivamente emanato, saranno immediatamente efficaci nelle regioni a statuto ordinario, mentre nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere adottate opportune norme di coordinamento, nelle more delle quali continueranno ad applicarsi le norme regionali o provinciali vigenti.

[1] Il comma menzionato riproduce, nella sostanza, la norma, che non ha trovato attuazione, contenuta nell'art. 44, comma 1, del D.L. 5/2012 (conv. L. 35/2012). A tale proposito, nel maggio 2013 il Governo, dopo aver acquisito l'intesa in sede di Conferenza unificata e il parere favorevole del Consiglio di Stato, aveva presentato alle Camere uno schema di regolamento modificativo del D.P.R. 139/2010 (Atto del Governo n. 10), ma tale atto non ha completato il proprio iter.

[2] Si tratta di accordi che rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 15 della L. 241/1990 in forza del quale *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*. Si prevede che il Ministero emani linee guida di coordinamento contenenti la struttura di base ed i contenuti precettivi degli accordi in questione, che dovranno essere approvati secondo l'iter definito dall'art. 6, comma 2, dello schema di decreto qui in commento.

[3] Periodo prima inserito dal D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98) e poi sostituito dal D.L. 08/08/2013, n. 91 (L. 07/10/2013, n. 112).

LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI DI BONIFICA DALL'AMIANTO (L. 221/2015 E L. 426/1998)

Riepilogo delle agevolazioni in essere, derivanti dalla L. 28/12/2015, n. 221 (credito d'imposta per le imprese che effettuano interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive) e dalla L. 426/1998 e dal D.L. 145/2013 (credito d'imposta per imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a favorire la bonifica nei SIN). AGGIORNAMENTO 04/11/2016: disponibile la piattaforma per le istanze e la Guida ministeriale.

L'articolo 56 della L. 28/12/2015, n. 221 ha istituito un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano **nell'anno 2016** interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive. L'agevolazione in parola si aggiunge a quella derivante dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, introdotto dalla L. 09/12/1998, n. 426 ed approvato con il D.M. 18/09/2001, n. 468 e successive modifiche, nell'ambito del quale è fruibile il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 10 e 14, del D.L. 145/2013, a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale e la loro riconversione industriale.

14

CREDITO D'IMPOSTA L. 221/2015, CARATTERISTICHE - Per beneficiare del credito d'imposta gli interventi - da effettuare nell'anno 2016 - dovranno avere un importo unitario di almeno 20.000 euro. Il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, e beneficia di un limite complessivo di spesa pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Si prevede la ripartizione del credito in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986 (TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite l'utilizzo obbligatorio del modello F24 in via telematica, attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

CREDITO D'IMPOSTA L. 221/2015, DECRETO ATTUATIVO 15/06/2016 - Con il D.M. 15/06/2016, adottato in attuazione del comma 4 dell'articolo 56 della L. 221/2015 e pubblicato nella G.U. del 17/10/2016, n. 243, sono state individuate le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta in esame. In particolare, il decreto individua:

- Le tipologie di interventi ammissibili;
- Le modalità e i termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo sopra menzionato;
- I casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

Al riguardo, si segnala che il decreto individua come ammissibili le spese sostenute per interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro (come le spese per la rimozione e lo smaltimento di lastre di amianto, coperture in eternit, tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, sistemi di coibentazione). Sono ammesse, inoltre, le **spese di consulenze professionali e perizie tecniche** nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10 mila euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Le imprese interessate possono presentare la richiesta di accesso al credito a decorrere dal 16/11/2016 e sino al 31/03/2017. Le domande devono essere presentate esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica che è stata attivata sul sito www.minambienteamianto.ancitel.it, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e devono specificare:

- Il costo complessivo degli interventi;
- L'ammontare delle singole spese eleggibili;
- L'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- Di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Si segnala che **il credito è riconosciuto**, previa verifica dell'ammissibilità da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, **secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento del limite di spesa complessivo stabilito in 17 milioni di euro.**

Si rende disponibile in allegato alla presente notizia la "*Guida all'accesso ai contributi*" redatta dal Ministero quale strumento finalizzato a favorire la predisposizione delle istanze da parte dei soggetti interessati.

CREDITO D'IMPOSTA BONIFICA AMIANTO NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE - Il tema della bonifica dei siti contaminati dalla presenza di amianto è oggetto della normativa generale per la bonifica dei siti inquinati prevista dalla L. 426/1998 e del relativo **Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale** approvato con il D.M. 18/09/2001, n. 468 e aggiornato con il D.M. 28/11/2006, n. 308. I menzionati decreti individuano gli interventi da ritenere prioritari, definiscono i criteri per l'individuazione

dei soggetti beneficiari dei finanziamenti e le modalità per l'erogazione e l'utilizzo degli stessi, disciplinano le modalità per il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione degli interventi ed effettuano una prima ripartizione delle risorse disponibili.

Tra i siti da bonificare rientranti nel citato programma (cd. "*siti di interesse nazionale*", SIN), ve ne sono alcuni in cui l'amianto costituisce il principale inquinante, tra questi in particolare il sito Eternit-Fibronit di Casale Monferrato e l'ex miniera di amianto di Balangero e Corio (TO), tra le cave d'amianto più grandi d'Europa. Altre situazioni di inquinamento ritenute più pericolose ed acute sono quelle dei siti Broni - Fibronit (Milano), Priolo - Eternit siciliana (Siracusa), Napoli-Bagnoli, Bari - Fibronit, Biancavilla - Cave Monte Calvario (Catania), Emaiese - Cave di Pietra (Aosta). **Per tali siti è quindi applicabile il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 10 e 14, del D.L. 145/2013**, a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale e la loro riconversione industriale.

In attuazione delle citate disposizioni il Ministero dello sviluppo economico ha emanato il **D.M. 07/08/2014** che ha dettagliato le modalità e le condizioni con le quali le imprese possono godere del credito d'imposta. Lo stesso Ministero, con il successivo **D.M. 18/05/2015** ha fornito ulteriori dettagli sulle misure e intensità delle agevolazioni e ha approvato la modulistica. In base alle previsioni del D.L. 145/2013, il credito d'imposta è concesso per l'acquisto di beni strumentali nuovi e è erogato a precise condizioni.

STUDI E RICERCHE: COME GESTIRE L'INVECCHIAMENTO DEL LAVORATORE IN AZIENDA

Un intervento si sofferma sull'ergonomia nell'approccio multiplo alla gestione dell'invecchiamento nel lavoro. La sfida dell'invecchiamento lavorativo e le modifiche funzionali nei lavoratori. Focus su funzioni cognitive e stress lavoro correlato

In tutto il mondo occidentale si assiste all'acuirsi di alcuni fenomeni correlati al tema dell'invecchiamento: la popolazione invecchia sempre di più, con una compensazione solo parziale data dall'immigrazione, si incrementa l'età di pensionamento e la conseguente anzianità lavorativa, con esposizione a rischi lavorativi più prolungata.

Un intervento, "*l'ergonomia nell'approccio multiplo alla gestione dell'invecchiamento nel lavoro*", a cura di Rinaldo Ghersi presentato al convegno, organizzato da CIIP e SIE, dal titolo "*Invecchiamento e lavoro*" che si è tenuto a Bologna il 20 ottobre 2016, ha fornito lo spunto per descrivere il tema dell'invecchiamento della forza lavoro in Italia.

Nell'intervento, che presenta molti aspetti delle attività del gruppo di lavoro invecchiamento CIIP vengono riportati vari esempi di un approccio multiplo al tema dell'invecchiamento (ergonomia, sorveglianza sanitaria, normativo, gestione aziendale, ...).

In particolare il gruppo di lavoro Ciip riconosce la necessità, "*qualora si intenda affrontare la problematica, dell'approccio multiplo, ove ciascun soggetto agisca in modo adeguato secondo le*

proprie competenze. In diversi casi la proposta ed attuazione di soluzioni migliorative delle condizioni di lavoro, pur necessarie e d'obbligo, potranno infatti non essere sufficienti”.

E la sfida relativa a questi temi, anche con riferimento alla campagna europea 2016-2017 “*Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età*”, riguarda diversi aspetti:

- *“cambiare l’atteggiamento verso l’invecchiamento;*
- *introdurre l’aggiornamento permanente;*
- *formare i dirigenti sulle problematiche dell’invecchiamento;*
- *adattare il lavoro all’età e renderlo più flessibile;*
- *adattare i servizi sanitari alle esigenze di una popolazione che invecchia”.*

Il tutto su “*uno sfondo di leggi contro la discriminazione dell’anziano (ndr: assunzioni, licenziamenti...) e di una cultura diffusa ai vari interlocutori*”.

Insomma la nuova sfida è “*adattare il lavoro di fronte al deterioramento dello stato di salute: chi ha bisogno di cure è il lavoro più che il lavoratore*” e “*occorre una gestione del fattore invecchiamento nei posti di lavoro come compito della gestione del personale, dei dirigenti e supervisori*”.

Successivamente la relazione si sofferma sull’ergonomia nell’approccio multiplo e sottolinea che se “*in un ambiente ed in una organizzazione del lavoro non si tiene conto delle esigenze dell’organismo umano, aumenteranno nel tempo:*

- *il numero di persone con disturbi, impedimenti o malattie lavoro correlabili;*
- *i problemi per chi ha impedimenti o disturbi dovuti ad altre cause o all’età con possibili ripercussioni su collocabilità, produttività, reddito, costi aziendali e sociali”.*

Se l’approccio ergonomico “*tende a progettare o a riprogettare ambienti, attrezzature, metodi ed organizzazioni del lavoro adatte a tutti i lavoratori indipendentemente dall’età*”, “*non sempre e non dovunque ciò è fattibile o sufficiente. Per questo in diversi Paesi esistono norme o prassi per individuare mansioni adatte al ricollocamento dei lavoratori anziani (ad esempio, ultra45 o ultra55enni)*”, per “*addestrare il lavoratore anziano oppure per utilizzarlo come formatore di giovani*”.

Viene presentato un esempio francese e riportate alcune indicazioni tratte da una griglia INSR per “*l’identificazione di rischi in una mansione o posto di lavoro che potrebbero dare problemi ai lavoratori anziani o comunque influire sul normale invecchiamento dei giovani*” e tratte dalla “*Tabella orientativa sulle principali modifiche funzionali nell’invecchiamento fisiologico in età lavorativa*” curata dal gruppo di lavoro CIIP sulla scorta di vari materiali.

Le indicazioni si soffermano in particolare su capacità visiva, funzione uditiva, apparato locomotore muscolatura, strutture muscolo-tendinee, articolazioni, apparato cardiovascolare, apparato

respiratorio, sistema nervoso, disturbi del sonno, termoregolazione, funzioni cognitive, resistenza allo stress, ...

Ad esempio si indica che le funzioni cognitive *“si riducono con l’età soprattutto oltre i 65 ma possono essere compensate da memoria a lungo termine, conoscenze acquisite ed esperienza senza riduzione di prestazione lavorativa”*. Si ha poi un *“aumento di tempi di reazione”, una riduzione della memoria di lavoro e a breve termine e dell’attenzione solo in attività difficili soprattutto se nuove e alla sera*”. Ed è *“più facile dimenticare impegni a breve”*.

Alcuni orientamenti preventivi o migliorativi sul lavoro:

- *“curare i tempi per pensare a compiti complessi e per imparare compiti nuovi come l’informatica”*;
- *valorizzare le conoscenze acquisite*;
- *evitare gli open space*;
- *ridurre multitasking, semplificare*;
- *curare l’informazione mirata per professionalità evitando inutili sovraccarichi informativi”*.

Riguardo allo stress e all’impatto dei fattori psicosociali si indica, invece, che la *“percezione di stress lavoro correlato cresce fino a 50-55 anni e poi decrescerebbe”* (“ma non sempre”).

18

I lavoratori anziani hanno *“maggiori difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti”* e sono *“più preoccupati da rapporti precari”*. Inoltre gli impegni familiari con minori o con anziani avanzati o malati hanno maggior impatto sullo stress percepito”.

Questi alcuni orientamenti preventivi o migliorativi tratti dalle slide dell’intervento:

- *“misure generali di riduzione dello stress lavoro correlato per tutte le età senza stigmatizzare gli anziani*;
- *curare flessibilità, maggior autogestione di ritmi e pause, consenso al part time, allontanamento su richiesta dai turni notturni*;
- *valorizzazione dell’esperienza*;
- *formazione del lavoratore anziano adeguata all’adulto, in gruppo e in piccole tappe”*;
- *“curare il clima intergenerazionale”*.

Rimandando alla lettura integrale delle slide relative all’intervento, che si soffermano anche su altri aspetti, riportiamo alcune conclusioni dell’autore.

Si indica che la gestione dell’invecchiamento sul lavoro *“è complessa, richiede tempo, si può affrontare con la prevenzione primaria e secondaria ma ciò non è sempre sufficiente: dovremmo farlo sempre presente con i nostri interlocutori pur non abdicando dai nostri ruoli”*. E purtroppo

nei luoghi di lavoro il problema “è spesso ignorato, ritenuto irrisolvibile, affrontato a volte con appalti, contratti a termine o licenziamenti per vari motivi”.

E occorre, in definitiva, un impegno per affrontare questo tema “*proponendo ed attuando miglioramenti di condizioni di lavoro, in generale ed in modo mirato, ove necessari, anche e forse soprattutto in tempi di recessione*”.

Dott.arch.JorgeA.L. Lamia